



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2025/03225**

Del: **30/04/2025**

Esecutivo Da: **30/04/2025**

Proponente: **Direzione Servizi Sociali - Servizio Sociale Amministrativo**

OGGETTO:

PROCEDURA CO-PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E RICHIEDENTI E/O TITOLARI DI PROTEZIONE TEMPORANEA – CONVENZIONE ACCOGLIENZA 1 MAGGIO 2025 – 30 GIUGNO 2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. DC/2025/00001 del giorno 13/01/2025 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti e ulteriori allegati”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2025/00018 del giorno 21/01/2025 con cui è stato approvato il “Piano esecutivo di gestione finanziario 2025-2027”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. DG/2025/00089 del giorno 14/03/2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027”;
- il decreto della Sindaca n. DEC/2024/00041 del giorno 8/11/2024 con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente del Servizio sociale amministrativo presso la Direzione Servizi sociali;

PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024 è stato disposto l’avvio di un procedimento *ex art. 55 comma 3 D. Lgs. 117/2017* per individuare un massimo di due soggetti deputati alla definizione di un progetto e alla conseguente realizzazione e gestione di centri di accoglienza straordinaria (di seguito, “CAS”), in attuazione degli accordi *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;

PRECISATO CHE la procedura in questione si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione degli enti del terzo settore tramite procedura conforme ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- b) definizione del progetto di accoglienza con i soggetti di cui alla lett. a) nell’ambito delle sessioni di co-progettazione;
- c) stipula della convenzione (di seguito, anche: “convenzione quadro”) con cui gli enti individuati e l’amministrazione procedente regolamentano i reciproci rapporti per la durata del partenariato, pari a 48 mesi;
- d) stipula delle convenzioni attuative per periodi predeterminati e stipula convenzioni attuative del progetto per periodi predeterminati e nei limiti di vigenza degli accordi di collaborazione *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;

DATO ATTO CHE:

- con la medesima determinazione dirigenziale DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024 è stato approvato lo schema di avviso pubblico “di procedura co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o persone provenienti dall’Ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea” e i relativi allegati;
- con determinazione dirigenziale DD/2024/01260 del giorno 22/02/2024 sono stati individuati quali partner i seguenti enti del terzo settore:
 - Fondazione Solidarietà Caritas ETS, avente sede legale in Firenze, via dei Pucci 2, CAP: 50129, CF: 94043850489 e P.IVA: 06857110487;
 - Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS, avente sede legale in Firenze, via O. da Pordenone 32, CAP: 50127, CF E P.IVA: 04991520489;
- con determinazione dirigenziale DD/2024/01477 del giorno 1/03/2024, l’Amministrazione, previa approvazione del progetto di prima accoglienza e schede integrative con le specifiche tecniche, ha dato mandato di stipulare la convenzione quadro con entrambi gli enti del terzo settore selezionati nonché di stipulare, rispettivamente, la convenzione attuativa relativa alla gestione dei CAS Ucraina con “Fondazione Solidarietà Caritas ETS” e “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS” e la

convenzione attuativa relativa alla gestione dei CAS MSNA esclusivamente con “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS”;

- in data 22/03/2024 (prot. 101564 del 22/03/2024) è stata stipulata la convenzione quadro relativa alla procedura co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati e/o persone provenienti dall’Ucraina richiedenti o titolari di protezione temporanea;
- da ultimo, la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno prorogato l’accordo *ex art. 15 L. 241/1990* relativo alla gestione dei CAS MSNA fino al giorno 30/04/2025, con atto sottoscritto in data 26/02/2025;
- a seguito della riapertura della co-progettazione relativa all’accoglienza nelle strutture CAS MSNA, come da verbale agli atti di ufficio, sono state disposte alcune modifiche al progetto di accoglienza, poi approvate e confermate con determinazione dirigenziale n. DD/2025/01407 del giorno 28/02/2025;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. DD/2025/01407 del giorno 28/02/2025, è stato disposto di stipulare la quarta convenzione attuativa relativa alla procedura di co-progettazione dei centri di accoglienza straordinaria per la prima accoglienza di minori stranieri non accompagnati con “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS” avente scadenza il giorno 30/04/2025;

PRECISATO CHE, come da scheda specificativa conservata agli atti, attualmente è prevista un’unica struttura CAS deputata all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (cosiddetta “Palazzina dell’orologio”) per un massimo di 21 posti;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 13 dell’avviso pubblico, l’Amministrazione stipula convenzioni attuative del progetto per periodi predeterminati e nei limiti di vigenza degli accordi di collaborazione *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze;
- la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno dato continuità all’accordo *ex art. 15 L. 241/1990* relativo alla gestione dei CAS MSNA, disponendone la proroga dal giorno 1/05/2025 fino al giorno 31/10/2025 (184 giorni totali – 6 mesi), con atto da ultimo sottoscritto in data 29/04/2025;

CONSIDERATO OPPORTUNO:

- nelle more di un diversa organizzazione della gestione del CAS MSNA, disporre di stipulare una convenzione attuativa con l’ente del terzo settore “Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS” per il periodo decorrente dal giorno 1/05/2025 al giorno 30/06/2025, periodo comunque ricompreso nella vigenza dell’accordo *ex art. 15 L. 241/1990* tra il Comune di Firenze e la Prefettura – UTG di Firenze;
- assicurare continuità rispetto alla precedente convenzione, in scadenza al giorno 30/04/2025;

DATO ATTO CHE lo schema della convenzione attuativa di cui al precedente “considerato” è stato previamente approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024;

PRECISATO CHE risulta acquisito agli atti precedenti controlli dall’esito positivo a favore de “Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS”, fermo restano che l’amministrazione si riserva di procedere alla stipula della convenzione con gli enti anche in pendenza dell’esito dei controlli e delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti all’articolo 7 dell’avviso pubblico;

DATO ATTO CHE:

- gli accordi tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze relativi alla realizzazione dei CAS non prevedono un corrispettivo né consentono la remunerazione dei fattori produttivi, bensì dispongono un rimborso delle spese, documentate e rendicontate relative alla gestione dei CAS;
- con particolare riferimento all’accoglienza nei CAS MSNA, la Prefettura – UTG di Firenze mette a disposizione del Comune di Firenze proprie risorse per il rimborso delle spese, effettivamente sostenute

- dal gestore e documentate, nel limite massimo di € 60,00 *pro capite pro die*;
- come emerso nelle sedute di co-progettazione e già disposto con determinazione dirigenziale n. DD/2025/01407 del giorno 28/02/2025 nonché come risultante da verbale agli atti, occorre prevedere un budget ulteriore di € 109.771,00 per la rendicontazione delle spese necessarie alla gestione della struttura “Palazzina dell’orologio”, ferme restando le modalità di rendicontazione e le indicazioni previste agli artt. 4 e 5 dell’avviso pubblico;

VISTO l’accordo *ex art. 15 L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Comune di Prefettura UTG di Firenze relativo alla gestione dei CAS MSNA, inizialmente firmato in data 19/11/2021 e da ultimo prorogato fino al giorno 31/10/2025, allegato alla presente;

PRECISATO CHE:

- l’Amministrazione verifica il rispetto degli obblighi di rendicontazione e, previa certificazione della spesa, procede al pagamento delle somme dovute nei termini di legge a seguito di emissione di nota di debito;
- a meri fini di tracciabilità, è stato assunto il seguente CIG sulla PNCP:B6A02B96BE

CONSIDERATO, DUNQUE, NECESSARIO:

- assumere accertamento di entrata sulla base dell’accordo di collaborazione per la gestione dei CAS MSNA *ex art. 15 della L. 241/1990* tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze sul capitolo E 16525 dell’esercizio 2025 per un importo di € 231.840,00 (184 giorni * 21 posti massimi * 60,00 *pro capite pro die*) proveniente dalla Prefettura – UTG di Firenze (cod. debitore: 7985), provvisoriamente e nelle more di disponibilità di altro capitolo congruente;
- assumere, conseguentemente, un impegno generico di spesa sul capitolo U 41770 dell’esercizio 2025 per un importo di € 231.840,00, provvisoriamente e nelle more di disponibilità di altro capitolo congruente;
- assumere a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) esente bollo *ex art. 82 D. Lgs. 117/2017* sub-impegno di spesa sull’impegno di cui al punto precedente per € 76.860,00 per la gestione del CAS MSNA nel periodo 1/05/2025 – 30/06/2025 (quota spese coperte dalla Prefettura – UTG sulla base dell’accordo), provvisoriamente e nelle more di disponibilità di altro capitolo congruente;
- assumere a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) esente bollo *ex art. 82 D. Lgs. 117/2017* impegno di spesa sul capitolo 41720 dell’esercizio 2025 per € 109.771,00 per la gestione del CAS MSNA nel periodo 1/05/2025 – 30/06/2025 (quota spese non coperte dalla Prefettura – UTG), provvisoriamente e nelle more di disponibilità di altro capitolo congruente;

DATO ATTO CHE con successiva determinazione dirigenziale si provvederà a spostare su capitolo congruente, a seguito di sopravvenuta disponibilità, l’accertamento assunto sul capitolo E 16525 dell’esercizio 2025 (€ 231.840,00), l’impegno generico assunto sul capitolo U 41770 dell’esercizio 2025 (€ 231.840,00); il sub-impegno assunto sull’impegno precedentemente menzionato (€ 76.860,00) e l’impegno assunto sul capitolo 41720 dell’esercizio 2025 (€ 109.771,00)

PRECISATO CHE il predetto importo di € 109.771,00 risulta quantificato in misura tale da rendere possibile la rendicontazione delle seguenti spese previsionali (da sostenersi a partire dal giorno 1/05/2025 fino al giorno 30/06/2025), fermo restando che la loro quantificazione e ripartizione effettiva è subordinata al verificarsi delle necessità conseguenti all’evolversi della situazione gestionale della struttura:

- Filtro telefonico 24/24 h – intervento stimato in 3h/giorno in media di servizio attivo da parte di un educatore non qualificato (indicativamente n. 3 figure professionali cat. D1 del vigente CCNL cooperative sociali, per un costo orario di € 21,00), oltre indennità di reperibilità da corrispondere alla predetta figura professionale, data la contattabilità sulle 24/24h, per un importo stimato di € 4.143,00, di cui € 3.843,00 per servizio attivo nel periodo di 61 giorni (61 giorni *3 ore * € 21,00) e di cui €

300,00 per indennità di reperibilità delle figure professionali impiegate nel periodo (€ 50,00 al mese per 3 persone impiegate);

- Rafforzamento flessibile del presidio della struttura (Addetti alla vigilanza di apposita agenzia esterna) – intervento stimato in 238 h/settimana in media (34 h/giorno) di servizio attivo da parte di personale di vigilanza (indicativamente per un costo orario di € 22,00) per un importo stimato di € 45.628,00 nel periodo (61 giorni * 34 ore * € 22,00);
- Potenziamento flessibile dell’assetto organizzativo del CAS “Palazzina dell’orologio” – intervento stimato in 1.500 ore nel mese di operatori di accoglienza e/o educatori, per un costo medio orario di € 20,00, per complessivi € 60.000,00 nel periodo (2 mesi);

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo, rispetto al quale non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto al presente procedimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 107 comma 3 D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”);

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”);

VISTI:

- gli artt. 2, 3 comma 2, 38 della Costituzione;
- gli artt. 117 e 118 comma 4 della Costituzione;
- l’art. 97 della Costituzione;
- la L. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”);
- l’art. 12 della L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
- gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del terzo settore”);
- l’art. 6 del D. Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”);
- L. 47/2017 (“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”);
- art. 2 comma 1 lett. e) D. Lgs. 142/2015 (“Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”);
- la L.R. Toscana 41/2005 (“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”);
- la L.R. Toscana 65/2000 (“Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”);

VISTI, ALTRESÌ:

- lo Statuto del Comune di Firenze, da ultimo aggiornato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2019/C/00004;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 24/10/2011, da ultimo integrato e modificato con deliberazione n. 27 del 31/01/2023;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa ivi integralmente richiamate,

1. di disporre di stipulare la convenzione attuativa, definita secondo lo schema previamente approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2024/00656 del giorno 2/02/2024, per la gestione dei CAS MSNA con l'ente del terzo settore "Il Girasole società cooperativa sociale ONLUS" per il periodo dal 1/05/2025 al 31/12/2025;
2. di assumere un accertamento di entrata sulla base dell'accordo di collaborazione per la gestione dei CAS MSNA ex art. 15 della L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze sul capitolo E 16525 dell'esercizio 2025 per un importo di € 231.840,00 (184 giorni * 21 posti massimi * 60,00 *pro capite pro die*) proveniente dalla Prefettura – UTG di Firenze (cod. debitore: 7985), provvisoriamente e nelle more di disponibilità di altro capitolo congruente;
3. di assumere, conseguentemente, un impegno generico di spesa sul capitolo U 41770 dell'esercizio 2025 per un importo di € 231.840,00, provvisoriamente e nelle more di disponibilità di altro capitolo congruente;
4. di assumere a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) esente bollo ex art. 82 D. Lgs. 117/2017 sub-impegno di spesa sull'impegno di cui al precedente punto 3) per € 76.860,00 per la gestione del CAS MSNA nel periodo 1/05/2025 – 30/06/2025 (quota spese coperte dalla Prefettura – UTG sulla base dell'accordo), provvisoriamente e nelle more di disponibilità di altro capitolo congruente;
5. di assumere a favore de Il Girasole soc. coop. soc. ONLUS (CB: 77133) esente bollo ex art. 82 D. Lgs. 117/2017 impegno di spesa sul capitolo 41720 dell'esercizio 2025 per € 109.771,00 per la gestione del CAS MSNA nel periodo 1/05/2025 – 30/06/2025 (quota spese non coperte dalla Prefettura – UTG), provvisoriamente e nelle more di disponibilità di altro capitolo congruente;
6. di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà a spostare su capitolo congruente, a seguito di sopravvenuta disponibilità, l'accertamento assunto sul capitolo E 16525 dell'esercizio 2025 di cui al precedente punto 2); l'impegno generico assunto sul capitolo U 41770 dell'esercizio 2025 di cui al precedente punto 3); il sub-impegno di cui al precedente punto 4) e l'impegno assunto sul capitolo 41720 dell'esercizio 2025 di cui al precedente punto 5);
7. di dare atto che, a mere fini di trasparenza e tracciabilità, relativamente alla stipula della convenzione attuativa di cui al punto 2) è stato assunto il seguente CIG sulla PNCP: B6A02B96BE;
8. di dare atto il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Uccello, dirigente del Servizio sociale amministrativo, rispetto al quale non sussistono cause di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto al presente procedimento.

Sottoscritto digitalmente da

Facente funzione: Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Licitra

Elenco Movimenti

Nº	Tipi Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	41770		2025/7361		€ 45.209,00	-
2)	U	2025	41770		2025/7361	1	€ 76.860,00	77133 - COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE
3)	U	2025	41770		2025/7361	2	€	77133 - COOPERATIVA

Nº	Tip Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							109.771,00	SOCIALE IL GIRASOLE
4)	E	2025	16525		2025/1637		€ 231.840,00	7985 - PREFETTURA DI FIRENZE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.